

CHIMIRRI. È una questione fondamentale e merita la pena di spendervi qualche parola.

Io non ho biasimato, anzi lodai questa novità di cui l'onorevole ministro si dà giusto vanto. Le mie parole non hanno altro scopo se non quello di eccitarlo a fare un passo più risoluto per trarre dalla unificazione tutti i possibili vantaggi.

Nella relazione che precede il disegno di legge dell'onorevole Gallo, il ministro proponente, riconoscendo che la funzione di pretore non cede nè per importanza nè per difficoltà a quella di giudice di tribunale, dichiarava che se le necessità del bilancio non gli avessero fatto ostacolo a proporre la completa parificazione di queste due categorie di magistrati...

*Una voce a sinistra.* L'avrebbe fatto.

CHIMIRRI. ...l'avrebbe proposto. Ma non potendo, si limitò ad attuarla là dove siffatta unificazione appariva più chiaramente giustificata.

Per impedire che al giudice di prima categoria destinato ad una pretura importante, il tempo passato nella missione gli sia di ostacolo alla promozione a consigliere basterà eliminare dall'articolo 20 l'aggiunta introdottavi dalla Commissione, che richiede la condizione per l'aspirante alla Corte di appello di aver fatto parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la promozione, ma non è lecito rendere vani con simili quisquiglie i benefici dell'unificazione, illustrati in questa forma dall'onorevole Gallo:

« Questa unificazione non solamente conferirà a detti magistrati un'autorità, che corrisponde all'importanza della loro carica e ci permetterà di conservare per molti anni a capo di questi uffici un personale sperimentato, ma ci consentirà, altresì, essendo questi pretori giudici in missione, di scambiarli con il personale del tribunale locale, chiamandoli, cioè, al collegio e sostituendoli con giudici del collegio stesso. Questa possibilità di scambio di posti e di uffici sarà profittevole a detti pretori, per la loro coltura, esperienza ed indipendenza, e sarà utilissima alle esigenze del servizio, permettendo di scegliere, per il disimpegno degli affari giudiziari, coloro che siano più adatti, nell'ampia cerchia dell'organico complessivo delle preture e del tribunale ».

Chiedo perciò che sia eliminato l'ultimo comma dell'articolo 2, che contrasta con il principio che lo informa.

CAMERA. L'ho già proposto io.

CHIMIRRI. Tanto meglio; appoggio la sua proposta la quale non offende, anzi toglie un impaccio all'attuazione di questa provvida riforma.

PRESIDENTE. Veniamo ora agli emendamenti dell'onorevole Venditti.

Io veramente non comprendo dove l'onorevole Venditti voglia aggiungere il primo emendamento.

VENDITTI. Ecco, signor Presidente; l'articolo dice:

« Nella destinazione delle sedi deve preferirsi il magistrato, che appartiene al grado superiore, o, fra più magistrati, appartenenti allo stesso grado, quello, che appartiene alla categoria superiore, salvo il disposto nell'articolo 28 ».

Io desidererei di aggiungere: « e fra quelli della stessa categoria i più anziani ». Poi faccio una proposta per aggiungere, come capoverso successivo dell'articolo, queste altre parole:

« Per disporre con tale ordine le destinazioni alle preture, il Governo del Re è autorizzato a pubblicare una tabella, nella quale le sedi di pretura saranno classificate in diverse categorie, con i criterii stabiliti nell'articolo 4 circa le preture disagiate, che costituiranno l'ultima di esse ».

Onorevoli colleghi, queste mie proposte si riferiscono agli stessi dubbi o a dubbi analoghi a quelli manifestati dagli onorevoli Chimirri e Daneo. È materia molto grave, a mio modo di vedere, la più grave del disegno di legge.

Io non mi sento l'autorità di esprimere recise riserve anche su quanto riguarda la unificazione dei gradi, che vedo così autorevolmente appoggiata.

Ma ad ogni modo, onorevoli colleghi, a considerarla bene la unificazione può diventare una questione semplicemente formale. Ciò che importa è la organizzazione delle funzioni, e quindi la destinazione alle sedi, per quanto concerne le preture.

Le mie preoccupazioni in questa materia si sono formate circa due cose: la coltura che i giovani magistrati devono acquistare, e le sedi di pretura. La unificazione di grado produce questo effetto: che si potesse essere per venti anni circa, ed appena dopo l'uditorato, giudice destinato in una pretura, e passare così alla Corte di appello. Lascio immaginare, quali sarebbero stati i futuri giureconsulti d'Italia! Dopo venti anni, avendo fatto solamente sentenze di pretura, e con la giurisdizione attuale, quale coltura costoro avrebbero potuto acquistare?